

Cl.: 1.1.02

DETERMINAZIONE n. 205

del 05/11/2020

ADOTTATA DAL DIRETTORE U.O.C. SERVIZIO FARMACEUTICO

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE VENDITA ON LINE DI MEDICINALI SENZA OBBLIGO DI PRESCRIZIONE MEDICA ALLA "FARMACIA COMUNALE DI CASALMAGGIORE" GESTITA DALLA SOCIETA' "AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALE S.R.L." – CR0010, SEDE N. 1 DEL COMUNE DI CASALMAGGIORE (CR)

Responsabile del procedimento: dott.ssa Stefania Maioli

IL DIRETTORE U.O.C. SERVIZIO FARMACEUTICO

Vista l'istanza del 7/10/2020 (prot. ATS n. 68192/20) a firma del legale rappresentante di Azienda Farmaceutica Municipale S.R.L. che gestisce la "Farmacia Comunale di Casalmaggiore", codice regionale CR0010, diretta ad ottenere l'autorizzazione per la vendita on line dei medicinali senza obbligo di prescrizione medica, con decorrenza indicativamente dal 2/11/2020;

Ricordato che la titolarità della "Farmacia Comunale di Casalmaggiore" – partita IVA 01110410196, sede n. 1 del Comune di Casalmaggiore (CR), ubicata in Piazza Garibaldi 8, è stata riconosciuta dal 31/05/1913 con Decreto del Prefetto della Provincia di Cremona, e che la direzione tecnica e professionale, con determinazione dell'UOC Servizio Farmaceutico di questa ATS, n. 198 del 26/10/2020 è stata affidata alla Dott.ssa Annalisa Pacchioni iscritta all'albo professionale dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Mantova al n. 1514;

Visto che l'istanza di cui sopra è stata formulata come da modello di richiesta di autorizzazione vendita medicinali on line, predisposto dalla Regione Lombardia e di cui alla nota regionale prot. G1.20160004078 del 2/2/2016 "Ministero della Salute – Decreto 6 luglio 2015 – Predisposizione del logo identificativo nazionale per la vendita on line dei medicinali. Circolare del Ministero della Salute e indicazioni regionali",

Considerato:

- che la farmacia sopra indicata è in possesso di partita IVA 01110410196 e di codice univoco assegnato dal Ministero della Salute n. 002225;
- che l'indirizzo del sito web completo utilizzato per la vendita on line di medicinali è: https://shop.afmcasalmaggiore.it/;
- che le informazioni identificative del sito sono:
 - a) dati del registrante: Azienda Farmaceutica Municipale S.R.L. sita in Piazza Garibaldi 8, 26041 – Casalmaggiore (CR);
 - b) contatto amministrativo del sito: dott. Marco Ponticelli Azienda Farmaceutica Municipale S.R.L. sita in Piazza Garibaldi 8, 26041 Casalmaggiore (CR);

Richiamata la D.G.R. n. X/3993 del 4/8/2015, in particolare il capoverso 10.4 "Vendita on line di medicinali senza obbligo di prescrizione – Prime indicazioni", che dispone che la richiesta di autorizzazione dovrà essere inoltrata alla ASL (ora ATS) di competenza territoriale, in particolare all'UOC Servizio Farmaceutico dell'ASL (ora ATS) stessa;

Richiamato l'art. 112 – quater d.lgs. n. 219/2006 "Vendita a distanza al pubblico",

Richiamato il Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2015 "Predisposizione del logo identificativo nazionale per la vendita on line dei medicinali" pubblicato in G.U. n. 19 del 25/1/2016;

Vista la Circolare del Ministero della Salute prot. n. DGDMF 3799-P-26/1/2016 "Vendita on line dei medicinali senza obbligo di prescrizione ai sensi dell'articolo 112-quater del decreto legislativo 24/4/2006, n. 219";

Visti gli artt. 116 e 118 del D.lgs. 219/2006 relativi alla pubblicità sui medicinali, le sanzioni previste dall'art. 147 comma 4-bis del D.lgs. 219/2006 per i soggetti che mettono in vendita al pubblico a distanza medicinali soggetti a prescrizione medica, l'art. 32 del D.L. 201/2011 convertito nella L. 241/20011 e l'art. 11 del D.L. 1/2012 convertito nella L. 27/2012 relativi agli sconti sui medicinali;

Ricordato in particolare che:

- l'inizio dell'attività non può in nessun caso avvenire prima dell'apposizione, sulle pagine web dedicate alla vendita dei medicinali, del logo identificativo nazionale rilasciato dal Ministero della Salute, comprensivo del collegamento ipertestuale al registro dei soggetti autorizzati;
- è vietato praticare, sui medicinali in farmacia, prezzi o sconti diversi da quelli proposti on line;

- è vietato utilizzare informazioni sul farmaco diverse e/o parziali rispetto a quelle fornite dal produttore;
- è vietato derogare dalle disposizioni sul trasporto dei medicinali definite dalle Linee guida in materia di buona pratica di distribuzione;

Vista l'attestazione del responsabile del procedimento amministrativo dott.ssa Stefania Maioli e del sottoscritto, in qualità di Direttore dell'U.O.C. Servizio Farmaceutico, in ordine alla regolarità tecnica ed alla legittimità del presente atto:

Visto il D.Lgs. 30/3/2001 n. 165;

Nell'esercizio delle funzioni attribuite dal Direttore Generale con decreto n. 1 del 12/1/2018;

DETERMINA

- di autorizzare alla vendita on line dei medicinali senza obbligo di prescrizione medica la "Farmacia Comunale di Casalmaggiore", codice CR0010, sede n. 1 del Comune di Casalmaggiore (CR), ubicata in Piazza Garibaldi 8, partita IVA 01110410196, codice univoco assegnato dal Ministero della Salute n. 002225, indirizzo del sito web completo utilizzato per la vendita on line di medicinali: https://shop.afmcasalmaggiore.it/, informazioni identificative del sito:
 - a) dati del registrante: Azienda Farmaceutica Municipale S.R.L. sita in Piazza Garibaldi 8, 26041 Casalmaggiore (CR);
 - b) contatto amministrativo del sito: dott. Marco Ponticelli Azienda Farmaceutica Municipale S.R.L. sita in Piazza Garibaldi 8, 26041 Casalmaggiore (CR); dalla data presunta del 2/11/2020, fatto salvo che l'inizio dell'attività non potrà in nessun caso avvenire prima dell'apposizione, sulle pagine web dedicate alla vendita dei medicinali, del logo identificativo nazionale rilasciato dal Ministero della Salute,

comprensivo del collegamento ipertestuale al registro dei soggetti autorizzati;

- 2. di far obbligo al Direttore responsabile di comunicare:
 - la data effettiva di inizio attività:
 - entro trenta giorni, qualsiasi modifica degli elementi di cui sopra, pena la decadenza dell'autorizzazione;
 - la cessazione dell'attività di vendita on line alla scrivente ATS, che provvederà alla revoca dell'autorizzazione;
- 3. di precisare che:
 - è fatto divieto alla farmacia di mettere in vendita al pubblico a distanza, mediante i servizi della società dell'informazione, medicinali soggetti a prescrizione medica:
 - è vietato praticare, sui medicinali in farmacia, prezzi o sconti diversi da quelli proposti on line;
 - è vietato utilizzare informazioni sul farmaco diverse e/o parziali rispetto a quelle fornite dal produttore o pubblicità di medicinali presso il pubblico senza apposita autorizzazione del Ministero della Salute, come previsto dagli artt. 116 e 118 del D.lgs. 219/2006;
 - è vietato derogare dalle disposizioni sul trasporto dei medicinali definite dalle Linee guida in materia di buona pratica di distribuzione;
 - la vendita dei medicinali deve avvenire nello stesso sito logistico autorizzato dal Ministero della Salute;
- 4. di dare atto che tale attività potrà essere soggetta a vigilanza da parte di questa ATS;
- 5. di dare atto che il presente provvedimento costituisce atto necessario per la successiva richiesta di registrazione presso il Ministero della Salute;

- 6. di trasmettere il presente atto per la dovuta conoscenza a:
 - Ministero della Salute Direzione Generale dei dispositivi medici del Servizio Farmaceutico Ufficio II;
 - Regione Lombardia Direzione Presidenza U.O. Tutela delle Entrate Tributarie Regionali;
 - Sindaco del Comune di Casalmaggiore (CR);
 - Ordine dei Farmacisti della Provincia di Cremona;
 - Agenzia delle Entrate di Cremona;
 - Comando Carabinieri per la tutela della Salute, N.A.S. Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Cremona;
- 1. di disporre, a cura dell'UOC Affari Generali, Legali e Istituzionali, la pubblicazione all'Albo on-line, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e nel rispetto del Regolamento UE 679/2016.

Firmata digitalmente Dott. Sandro Raineri